

0.653.244.5

**Scambio di lettere
tra la Svizzera e l'Islanda concernente l'applicazione
anticipata della Convenzione sull'assistenza amministrativa**

Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
(Stato 1° gennaio 2017)

Traduzione¹

Sua Eccellenza
Ueli Maurer
Dipartimento federale delle finanze
Bundesgasse 3
CH-3003 Berna
Svizzera

Berna, 26 ottobre 2016

S. E. Bjarni Benediktsson
Ministro delle finanze e dell'economia
Ministero della finanza e dell'economia
Arnarhvoli vid Lindargotu
101 Reykjavik
Islanda

Sua Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 18 gennaio 2016 in cui la Svizzera e l'Islanda hanno espresso l'intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell'OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988² sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010³ (di seguito «Convenzione riveduta»).

Questo scambio di informazioni si fonda sull'articolo 6 della Convenzione riveduta e sull'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (*Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*, qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all'assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all'assistenza amministrativa relativa a

RU 2016 5093

¹ Dal testo originale inglese.

² RS 0.653.1

³ RS 0.652.1

obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.

Considerato che, secondo l'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l'assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l'onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Islanda convengano che l'articolo 6 della Convenzione riveduta e l'Accordo SAI, fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, siano applicabili ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017.

Nel caso in cui il Governo islandese accetti la proposta succitata, ho inoltre l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell'entrata in vigore della Convenzione riveduta e dell'Accordo SAI.

Gradisca, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Ueli Maurer
Consigliere federale

Traduzione⁴

⁴ Dal testo originale inglese.

S. E. Bjarni Benediktsson
Ministro dell'economia e delle finanze
Ministero dell'economia e delle finanze
Arnarhvoli vid Lindargotu
101 Reykjavik
Islanda

Islanda, 28 ottobre 2016

Sua Eccellenza
Ueli Maurer
Dipartimento federale delle finanze
Bundesgasse 3
CH-3003 Berna
Svizzera

Sua Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 26 ottobre 2016 concernente l'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 e alla Dichiarazione congiunta firmata il 18 gennaio 2016 in cui la Svizzera e l'Islanda hanno espresso l'intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell'OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»).

Questo scambio di informazioni si fonda sull'articolo 6 della Convenzione riveduta e sull'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (*Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*, qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all'assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all'assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.

A nome del Governo islandese accetto la Sua proposta secondo cui Svizzera e Islanda convengono che l'articolo 6 della Convenzione riveduta e l'Accordo SAI, fatta salva la loro entrata in vigore in Svizzera per il 1° gennaio 2017, siano applicabili per i periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017. Secondo l'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l'assistenza amministrativa relativa a periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori.

Il nostro consenso e la Sua lettera del 26 ottobre 2016 sono dunque considerati come un accordo tra i due Governi, applicabile tra la Svizzera e l'Islanda dal giorno dell'entrata in vigore in Svizzera della Convenzione riveduta e dell'Accordo SAI.

Bjarni Benediktsson
Ministro delle finanze e dell'economia